

chè, onorevole Landucci, essi potranno prendere parte ai concorsi per divenire professori nelle scuole regie. Non si chiude dunque alcun uscio a loro, perchè essi potranno raggiungere il culmine della carriera, se avranno le qualità necessarie.

PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Ferri, insiste nella sua proposta?

FERRI GIACOMO. Io debbo insistere perchè ai professori delle scuole pareggiate non è dato di fare il passaggio nelle scuole regie...

PRESIDENTE. L'avverto che non si può parlare due volte intorno allo stesso argomento. Ella deve dire soltanto se mantiene o ritira la sua proposta. Mi pare che potrebbe associarsi a quello dell'onorevole Landucci?

FERRI GIACOMO. Non mi posso associare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

RAMPOLDI. Io ho chiesto di parlare per presentare un quesito all'onorevole ministro. Ci sono alcuni professori, i quali, dopo aver insegnato in un istituto di secondo grado, come, per esempio, in un ginnasio superiore, nella scuola normale o nel liceo, sono poi passati a dirigere una scuola tecnica, vale a dire un istituto di primo grado. Ora questi professori possono fare domanda di essere nominati ispettori a tenore dell'articolo che andiamo discutendo? Io dico di sì; imperocchè questo articolo sancisce che avranno facoltà di fare quella domanda quei capi-istituto o professori che *appartengono* a istituti di secondo grado, ecc., ma non dice: *o che abbiano appartenuto*.

Consegue da ciò, che quando il ministro risponda affermativamente al mio quesito, logica vorrebbe che si introducesse dunque anche codesto inciso: *che abbiano appartenuto*; perchè, ripeto, non sarebbe nè logico nè equo escludere dal concorso capi di istituto o insegnanti, che al momento della promulgazione della legge sono direttori di istituti di primo grado, ma che furono già in un istituto di secondo grado; diversamente, quei professori ne avrebbero danno solo per il fatto che, trovandosi essi nelle condizioni volute dall'articolo 25, verrebbero esclusi da un diritto acquisito soltanto perchè sono andati a dirigere un istituto di primo grado, e ciò per un dovere scolastico o per legittimo interesse personale. Mi parrebbe dunque equità che si introducesse l'inciso cui ho accennato.

PRESIDENTE. Onorevole Rampoldi, se la sua proposta non è accettata dal ministro e dalla Commissione, io non posso metterla a partito, nè posso obbligare il ministro a rispondere.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della pubblica istruzione*. Rispondo che non posso accettare la proposta dell'onorevole Rampoldi, per la ragione che l'insegnante che è stato nominato direttore di una scuola di grado inferiore ha già fatto un passaggio, e non si trova nelle condizioni di poter concorrere; altrimenti dovremmo modificare tutto il congegno della legge.

RAMPOLDI. Onorevole ministro, era un quesito che io le proponevo: quesito che avrebbe condotto a una proposta logica; non accettandola voi escludete da concorsi persone che pel concorso hanno le condizioni prescritte.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro non accetta la proposta dell'onorevole Rampoldi.

CIMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMATI. Desidererei sapere, per una semplice curiosità, perchè il Ministero ha accettato che si dica: abbiano prestato almeno 18 anni di lodevole servizio come insegnanti o capi di istituti governativi o comunali pareggiati, anzichè 19 anni come era la dizione precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, *relatore*. Trattasi, onorevole Cimati, d'un emendamento concordato fra Governo e Commissione; ed esso non è che la conseguenza naturale della deliberazione presa dalla Camera all'articolo 7 di ridurre i due ultimi aumenti sessennali ad aumenti quinquennali. Ora con tre anni di reggenza e con tre aumenti quinquennali, l'insegnante conta 18 e non più 19 anni di servizio.

Debbo altresì far rilevare che nel penultimo capoverso invece di dire: « il requisito c », si deve dire: « il requisito di cui alla lettera c »; e nell'ultimo capoverso dovrebbe dirsi: l'ispettore che *nel triennio* non abbia dato prova soddisfacente, ecc.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.

Metto a partito il primo comma di questo articolo.

« Gli ispettori saranno scelti e nominati in via di esperimento dal ministro, sentito il parere del Consiglio superiore, fra gli insegnanti e capi di istituto che ne abbiano fatto domanda e appartengano al 2° ordine di ruoli e ad istituti di 2° grado ».

(È approvato).